

## **STATUTO**

**VILLA ANNA - SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE  
O.N.L.U.S. -  
ORGANIZZAZIONE NON  
LUCRATIVA DI  
UTILITA' SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CERVINARA AV VAI OMBRE 25

Numero REA: AV - 203881

Codice fiscale: 03085630642

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 16-03-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

*Avv. Carmen Maria Casale*

**NOTAIO**

Via Scaccano n. 11 - 83012 Cervinara (AV)

Tel. 0824/700054

Via Ferdinando Iannaccone n. 4 - 83100 Avellino

Tel 0825/559118



Esente da bollo

Repertorio n.7004

Raccolta n.4779

Registrato in Avellino  
in data 16 Marzo 2021  
al n. 1657  
serie 1t

**COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA**

**"VILLA ANNA - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. -**

**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici marzo duemilaventuno, in Cervinara (AV) alla Via Scaccano n. 11.

Innanzitutto a me Avv. Carmen Maria Casale, Notaio in Cervinara, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

SI COSTITUISCONO

1) **IULIANO ANTONIO**, nato a Benevento il 24 marzo 1977 che dichiara di essere residente e domiciliato fiscalmente in Cervinara (AV) alla Via Roma n. 46 e di avere il seguente codice fiscale LNI NTN 77C24 A783S;

2) **ATTANASI GIOVANNI**, nato a Benevento il 18 ottobre 1980 che dichiara di essere residente e domiciliato fiscalmente in Rondoni (AV) alla Via Del Censimento n. 19 e di avere il seguente codice fiscale TTN GNN 80R18 A783P;

3) **GIORDANO BIAGIO**, nato a Benevento il 16 dicembre 1975 che dichiara di essere residente e domiciliato fiscalmente in Cervinara (AV) alla Via Dei Monti n. 31 e di avere il seguente codice fiscale GRD BGI 75T16 A783R.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, tutti cittadini italiani.

**ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE.** E' costituita tra Iuliano Antonio, Attanasi Giovanni e Giordano Biagio una cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "VILLA ANNA - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

**ARTICOLO 2 = SEDE.** La sede della società cooperativa è fissata in Cervinara (AV). Ai soli fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in Via Ombre n. 25. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ARTICOLO 3 = OGGETTO.** La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo:

1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

2. la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma precedente. A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate relative al comma a) e al comma b) dell'articolo 1 di detta legge. In particolare si prefigge di:

1. promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;

2. promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre); promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne);

3. promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili;

4. educare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, mediante attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;

5. gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;

6. organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;

7. programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;

8. programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;

9. programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario - rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società.

Per il pieno raggiungimento dei fini elencati, qualora le persone prese in carico dalla cooperativa, siano essi soggetti svantaggiati o soggetti deboli così come definiti al pun-

to 1 del presente articolo, per le quali sia possibile un inserimento lavorativo come evoluzione o completamento delle attività educative, assistenziali, terapeutiche, la cooperativa potrà gestire attività produttive, commerciali, agricole e di servizi in proprio e/o per conto terzi. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori.

Per la realizzazione dei propri fini, la Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

1. gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;
2. organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc) rivolti a persone disabili;
3. avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale - attraverso l'apprendimento di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi;
4. condurre attività produttive, agricole e di commercializzazione e servizi, per consentire un miglior inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre tipologie di utenti e i soggetti deboli elencati nello scopo sociale e al punto 1, previa presa in carico dalla cooperativa attraverso le attività educative, assistenziali, terapeutiche e formative di cui sopra;
5. programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;
6. programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;
7. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani

e adulti in stato di disagio sociale;

8. programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.;

9. programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;

10. programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole materne;

11. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;

12. programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;

13. programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;

14. realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;

15. programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali.

Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici.

Per la realizzazione di quanto innanzi saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni: a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91 come innanzi precisato.

La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per realizzare le attività sociali, inoltre, potrà:

- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici,

consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe e comunque connesse all'attività sociale;

- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale disciplinata da apposito regolamento;

- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento della stessa.

La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.

La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali, si impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri soci e, nello svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.

La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari strettamente necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. E' fatto, comunque, espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche eventualmente in essere, il Consiglio di Amministrazione adempirà ai doveri di legge in termini di bilanci e relazioni sull'andamento della gestione.

**ARTICOLO 4 = DURATA - ESERCIZIO SOCIALE.** La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge. Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2021.

**ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE.** Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote, il cui valore nominale non può essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. I costituiti soci sottoscrivono e versano, in buone valute legali nella cassa sociale, ciascuno una quota di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) per un totale di Euro 900,00 (novecento virgola zero zero).

**ARTICOLO 6 = AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.** La società viene amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri al quale spettano tutti i poteri di cui allo statuto, che dureranno in carica per tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Viene nominato Iuliano Antonio, quale Presidente; Attanasi Giovanni, quale Consigliere - Vice Presidente e Giordano Biagio quale Consigliere, tutti come innanzi costituiti che accettano la carica e dichiarano che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di decadenza.

**ARTICOLO 7 = STATUTO.** La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto e di quelle stabilite nel seguente statuto sociale:

**"COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1 - E'** costituita una cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "VILLA ANNA - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.

La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettere a) e b) della legge 381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e ad essa resta comunque applicabile la parificazione di diritto ad ONLUS ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97. Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soli soci volontari e le suddette finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti principi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997 e precisamente:

a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttu-

ra, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. N. 229 del 30 settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 salva la devoluzione del patrimonio ex legge 59/92 di cui al successivo articolo 30.

**ARTICOLO 2** - La società ha sede nel Comune di Cervinara (AV) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizione di attuazione al codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ARTICOLO 3** - La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge. L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente nonchè nella corrispondente sezione del registro prefettizio e, comunque, ad altri registri prescritti dalla vigente normativa anche ai fini fiscali.

**ARTICOLO 4** - La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo:

1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
2. la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività

di cui al comma precedente. A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate relative al comma a) e al comma b) dell'articolo 1 di detta legge. In particolare si prefigge di:

1. promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;
2. promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre); promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne);
3. promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili;
4. educare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, mediante attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;
5. gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
6. organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;
7. programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;
8. programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;
9. programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario - rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società.

Per il pieno raggiungimento dei fini elencati, qualora le persone prese in carico dalla cooperativa, siano essi soggetti svantaggiati o soggetti deboli così come definiti al punto 1 del presente articolo, per le quali sia possibile un inserimento lavorativo come evoluzione o completamento delle attività educative, assistenziali, terapeutiche, la cooperativa potrà gestire attività produttive, commerciali, agrico-

le e di servizi in proprio e/o per conto terzi. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori.

Per la realizzazione dei propri fini, la Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

1. gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;
2. organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc) rivolti a persone disabili;
3. avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale - attraverso l'apprendimento di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi;
4. condurre attività produttive, agricole e di commercializzazione e servizi, per consentire un miglior inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre tipologie di utenti e i soggetti deboli elencati nello scopo sociale e al punto 1, previa presa in carico dalla cooperativa attraverso le attività educative, assistenziali, terapeutiche e formative di cui sopra;
5. programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;
6. programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;
7. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;
8. programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.;
9. programmare e gestire forme di animazione socia-

le-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;

10. programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole materne;

11. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;

12. programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;

13. programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;

14. realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;

15. programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali.

Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici.

Per la realizzazione di quanto innanzi saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni: a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91 come innanzi precisato.

La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per realizzare le attività sociali, inoltre, potrà:

- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe e comunque connesse al-

l'attività sociale;

- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale disciplinata da apposito regolamento;

- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento della stessa.

La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.

La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali, si impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri soci e, nello svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.

La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari strettamente necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. E' fatto, comunque, espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche eventualmente in essere, il Consiglio di Amministrazione adempirà ai doveri di legge in termini di bilanci e relazioni sull'andamento della gestione.

#### **SOCI**

**ARTICOLO 5** - Ai fini del miglior raggiungimento di tutte le finalità di solidarietà sociale innanzi indicate ed al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto associativo nonchè l'effettività del rapporto medesimo qui di seguito si elencano tutte le qualifiche, le posizioni, i diritti, le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni singolo socio nel rispetto sia della legge 381/91 che dell'art. 10 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 460/1997.

Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla

normativa tempo per tempo vigente in materia e segnatamente dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa disciplina comunque applicabile "ex lege".

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, purchè queste ultime nei loro statuti prevedano la promozione, il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- c) soci lavoratori svantaggiati che dovranno realizzare il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dall'organo amministrativo. Il numero di essi e le relative aliquote di appartenenza alla compagine sociale non possono superare i limiti di cui agli articoli 2 in caso siano presenti soci volontari (massimo la metà dei soci) e 4 comma 2 in caso siano presenti persone svantaggiate (massimo il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa) della legge 381/91.
- d) soci sovventori così come disciplinati al successivo art. 5 quater.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dagli articoli 23 e 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni nonché dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997.

Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa sociale dell'ente, coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale o per lo meno contiguo allo stesso. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del codice civile, non può essere socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, sede e costituzione ove trattasi di persone giuridiche;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria ove prevista o successivamente introdotta.

e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società nei limiti della vigente normativa. Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo entro sessanta giorni con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

**5bis.** Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

**5bis.1** Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

**5bis.2** Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 6; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo articolo 8 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, e comporta l'accettazione incondizionata delle regole statutarie.

**5ter.** L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

**5ter.1** Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 5 ter, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

**5ter.2** Nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 5 ter, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

**5ter.3** La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

**5ter.4** Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

**5ter.5** Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

**5ter.6** I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti

spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

**5ter.7** I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

**5ter.8** Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

**5ter.9** Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

**5ter.10** Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

**5quater.** Coevamente alla costituzione dei fondi di cui al successivo articolo 10 lettera f come previsti dall'art. 4 della legge n. 59/92 possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 sia persone fisiche che giuridiche nei limiti delle vigenti leggi.

**5quater.1** I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuna e di tipo nominativo.

**5quater.2** Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci (10).

**5quater.3** Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

**5quater.4** In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**5quater.5** Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

**5quater.6** L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che anche ai sensi dell'art. 2514 del codice civile il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari e cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

**5quater.7** A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad esse attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

**5quater.8** Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari e cooperatori.

**5quater.9** La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del-

l'emissione dei titoli.

**5quater.10** Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

**5quater.11** Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**ARTICOLO 6** - Il nuovo ammesso è obbligato:

- a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno, se deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

**ARTICOLO 7** - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza.

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".

L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai presenti patti sociali in materia per assumere la qualità di socio, possono subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare la domanda di ammissione di cui all'articolo cinque del presente atto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nelle forme e con le modalità prescritte dal suddetto articolo. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti di cui in precedenza), gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune - che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), - salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione. Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni

della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 del codice civile.

**ARTICOLO 8** - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del codice civile, dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:

- a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare la società;
- c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della Società;
- d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;
- h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del codice civile, deve essere diffidato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione sarà escluso dalla Società.

Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea con apposito regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2533, terzo comma, del codice civile contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della società;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della società.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o

che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.

**ARTICOLO 9** - Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano subentrare), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della Società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

**ARTICOLO 10** - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- b1) dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori confluenti nel fondo di cui alla successiva lettera f);
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità e a norma di legge;
- f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-

ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

**ARTICOLO 11** - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile, primo comma, salvo in caso di diniego il diritto del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, di proporre opposizione al tribunale. Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

**11bis.** Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

**11bis.1** I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di cui all'articolo 5 ter, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e , in particolare prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

**11bis.2** E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,

l'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè in qualità di socio, presso altre cooperative.

**ARTICOLO 12** - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

**ARTICOLO 13** - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli con i criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i criteri specificamente riportati nel successivo articolo 14. Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci cooperatori, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile attualmente pari nel massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 (due) punti e 1/2 (un mezzo) rispetto al capitale effettivamente versato e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
- e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini mutualistici. Anche nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile, le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

#### **RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE**

**ARTICOLO 14** - I ristorni intesi come strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa vanno determinati mediante:

- a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa;
- b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni dei soci.

I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a ciascuno di essi la differenza tra il corrispettivo pagato alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a ciascuno la prestazione mutualistica.

Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si stabilisce che tutti i soci godono delle stesse condizioni soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla fine di ciascun esercizio sociale i ristorni intesi come ulteriori benefici mutualistici.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare, conformemente ai criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri: alle giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle specifiche mansioni attribuite ed effettivamente svolte nonché alla tipologia di produzione realizzata e al quantitativo di essa soprattutto in relazione al programma cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto comunque nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in materia.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**ARTICOLO 15** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci almeno da 90 (novanta) giorni.

In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:

- a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;
- g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

**ARTICOLO 16** - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire

con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta. Ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

**ARTICOLO 17** - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

**ARTICOLO 18** - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo mediante raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE:**

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di co-

municazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione comunque sempre con scrutinio palese.

**ARTICOLO 19** - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436, 2484, 2487 del codice civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-

re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

**ARTICOLO 20** - La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, la maggioranza dovrà essere costituita dai soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea di soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

**ARTICOLO 21** - Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con-

tigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del consiglio possano essere adottate anche mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui al precedente articolo 16; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**ARTICOLO 22** - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto.

L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure per il compimento di determinati atti o di categorie di atti sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzio-

ni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ai programmi di partecipazione in senso attivo e passivo. Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 del codice civile.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione, gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

**ARTICOLO 23** - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente del consiglio di amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le relative mansioni spettano, se nominato, al vice-presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vice-presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del presidente.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione il presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**ARTICOLO 24** - Qualora ne sussistesse l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina un sindaco, che potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. All'organo di controllo si applicano, comunque, le norme all'uopo previste dalle norme vigenti in materia.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ARTICOLO 25** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo (se nominato), ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. La introduzione e la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono entro i 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**ARTICOLO 26** - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi del precedente articolo 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

**ARTICOLO 27** - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

**ARTICOLO 28** - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferi-

bilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgt. C.P.S. n. 1577 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese nonché quelle in materia di remunerazione del capitale (cfr articolo 13 lettera d), di riserve indivisibili (articolo 13 u.c.) e di devoluzione di quota di utili annuali ai fondi mutualistici come per legge (cfr articolo 13 lett. b) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**ARTICOLO 29** - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6, così come prorogata dalla Legge 27 febbraio 2004 n. 47 articolo 23-sexies e successive modificazioni l'organo amministrativo nei modi e tempi di legge provvederà a predisporre il regolamento che stabilisca i rapporti tra la cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e precise tendenti a contrastare la falsa cooperazione nel rispetto della legislazione sul lavoro.

**ARTICOLO 30** - Per quanto non è regolato dal presente atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia."

**ARTICOLO 8 = PUBBLICITA'.** L'organo amministrativo viene espressamente autorizzato ad espletare tutte le pratiche per la legale costituzione della società e a compiere tutte le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti leggi in materia. Lo stesso curerà, altresì, l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente atto e l'inserzione nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente nonché nella corrispondente sezione del registro prefettizio.

**ARTICOLO 9 = AGEVOLAZIONI FISCALI.** I costituiti dichiarano che la cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutualità e, pertanto, intendono beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi in materia chiedendo, altresì, l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia di cooperative sociali dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché in materia di O.N.L.U.S. di cui al D. Lgs n. 460/97.

**ARTICOLO 10 = SPESE.** Sono a carico della società le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzio-

ne le quali ammontano a complessivi Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).

Del presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su sedici fogli per sessantuno facciate ho dato lettura, alle parti che l'approvano riconoscendolo conforme alla propria volontà. Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.

F.to: Antonio Iuliano - Giovanni Attanasi - Biagio Giordano -  
Carmen Maria Casale notaio.

33 di 33